

Codice A1610A

D.D. 30 ottobre 2015, n. 474

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BOSSOLASCO (CN) -
Richiedente: Giorgio Rivetti per Azienda Agricola Giuseppe Contratto S.a.S. Trasformazione
di aree boscate in vigneto. Fg. V mapp. 522/p, 54/p, 279/p, 53/p. Sup. 11.000 mq circa.
Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100 520/2015A

*Rif. n. 26090/A1610A del 14/08/2015
28420/A1610A del 03/09/2015*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: BOSSOLASCO (CN)
Intervento: TRASFORMAZIONE DI AREE BOScate IN VIGNETO. Fg. V mapp
522/p, 54/p, 279/p, 53/p. Sup. 11.000 mq circa
Istanza: GIORGIO RIVETTI PER AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE
CONTRATTO S.A.S.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 14 agosto 2015, con nota prot.1880/c.10 del 06/08/15, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella trasformazione d'uso del suolo di quattro porzioni boscate in vigneto per una superficie complessiva di 11.000 mq circa,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Bossolasco (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, così come attestato dalla nota comunale prot. n. 2053 del 03/09/15 pervenuta il 03/09/2015 (prot. n. 28420/A1610A),

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442, del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute

alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, comprensivo degli interventi di compensazione facenti parte integrante delle opere, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia;

preso atto che il Comune di Bossolasco rientra nell'Ambito di paesaggio 63 "Alte Langhe", macro ambito paesaggio appenninico, del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);

considerato che l'intervento non interferisce in modo significativo rispetto agli elementi di rilevanza paesaggistica indicati nel P.P.R. di seguito riportati:

- Prossimità con Sistema di crinali collinari e pedemontani principali e secondari,
- Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25, c. 2, lett. a) SS34 Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.);
- Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo (art. 26) SS71 luoghi di villeggiatura e centri di loisir;
- Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30):
belvedere: Chiesa di San Giovanni Battista in Bossolasco;
Percorso Panoramico:
SP31 tratto da Bossolasco a Murazzano;
SP32 tratto da Pedaggera a Bossolasco;
SP56 tratto da Bossolasco a Somano;
- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32) SV2 sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;

rilevato che nell'ambito paesaggistico delle Alte Langhe, "è in atto un progressivo abbandono delle colture agrarie con un parallelo progredire spontaneo del bosco, con particolare presenza di orno-ostrieti, nuclei di pinete di pino silvestre e boscaglie d'invasione a rosacee e ginestre". conseguentemente "l'abbandono delle aree coltivate o pascolate, soprattutto in ambienti agricoli policolturali tradizionali (...), se da un lato può lasciare spazio allo sviluppo di ulteriori superfici boscate, può essere problematico per la diminuzione di aree ecotonali di elevato interesse per la fauna selvatica e per specie vegetali rare (orchidee)",

vista la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" art. 19 (*Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso*) e constatata la

sussistenza, per il progetto in questione, delle fattispecie (comma 7, lett. c) previste per l'esonero dall'obbligo delle compensazioni boschive;

si valuta che l'intervento in oggetto, se realizzato a regola d'arte e mantenuto nel tempo, contenga elementi coerenti con il contesto paesaggistico e gli indirizzi ed orientamenti strategici del P.P.R., pertanto,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a **condizione che:**

- per quanto compatibile con le esigenze dei mezzi d'opera impiegati nelle cure colturali al vigneto nonché con la difesa delle colture dalle avversità biologiche (es. *Metcalfa pruinosa*) ecc., venga mantenuta, a margine con il bosco residuo, una siepe di non meno 1,5 metri di larghezza per non meno di 1 metro di altezza, costituita da specie arbustive autoctone (**non** impiegare sambuco, acero campestre o robinia), per consentire una migliore integrazione del nuovo impianto nel contesto, costituire un elemento di "filtro" tra i due ambienti e ridurre, tramite l'azione di ombreggiamento del suolo nella parte boscata, il ricaccio della vegetazione arbustiva eliofila (rovi e, in particolare, robinie) favorita dall'intervento di trasformazione;
- l'interfila dovrà rimanere inerbito.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del PPR.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Luca Del Negro

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI,
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-
OSSOLA E VERCELLI



Prot. n. 16889-34-10.05/101

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 28921 del 09/19/2015 Regione Piemonte
Ns. protocollo n. 13614 del 15/09/2015

OGGETTO: **BOSSOLASCO (CN)** - D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5 -

TRASFORMAZIONE DI AREE BOScate IN VIGNETO, Fg.V, mapp. 522/p, 54/p, 279/p, 53/p sup. 11.000 mq circa

Istanza: **GIORGIO RIVETTI PER AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE CONTRATTO S.A.S**

PARERE FAVOREVOLE

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di BOSSOLASCO per conto di GIORGIO RIVETTI PER AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE CONTRATTO S.A.S, per lavori di TRASFORMAZIONE DI AREE BOScate IN VIGNETO, richiesta pervenuta per mezzo della Regione Piemonte, settore Territorio e Paesaggio poiché il comune di Bossolasco con risulta idoneo all'esercizio della delega;

Esaminata la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004, art. 142, comma 1, lettera g), ovvero "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Visto il Piano paesaggistico regionale riadottato con DGR 20-1442 del 18/05/2015 (pubblicato nel BURP n. 20 del 21/05/2015) e il relativo quadro prescrittivo per i beni paesaggistici, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice;

Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Regione Piemonte prot. 28921 del 09.09.2015;

Questa Soprintendenza ritiene l'intervento nel suo complesso compatibile dal punto di vista paesaggistico e conforme alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, ed esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella relazione prot. 26090/A1610A del 14/08/2015 e 28420/A1610A.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Lisa PAPOTTI

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. S. Valmaggia/at